



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 30 del 21-04-2017

REGISTRO GENERALE numero 30

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO SITA NELLA FRAZIONE DI PIEDIPATERNO, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 15, PART. N. A, SUB. 1, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO, COME RISULTA CATASTALMENTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 *“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”* individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

DATO ATTO che le fortissime scosse di terremoto in atto, interessanti l’intero territorio comunale, con evidente riverbero sulle strutture peraltro già interessate dagli eventi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e successive, impongono, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, tra l’altro, la interdizione dell’accesso alle chiese che presentano evidenti danni tali da rappresentare un concreto pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che esiste il pericolo di un eventuale coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero verificarsi a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016;

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/02/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

DATO ATTO che la Regione Umbria, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 20.10.2016 ha trasmesso la documentazione relativa agli esiti di agibilità a seguito delle verifiche sui beni culturali, tra le quali figurava la scheda A-DC n. 001 redatta in data 12.10.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali, relativa alla Chiesa di San Sebastiano in Piedipaterno, il cui esito risulta “Parzialmente agibile”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 25.10.2016, con la quale veniva dichiarata la parziale inagibilità della Chiesa di San Sebastiano, sita nella Fraz. Di Piedipaterno del Comune di Vallo di Nera, di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano;

RICHIAMATA la scheda A-DC n. 005 redatta in data 23.12.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Ing. La Cava Giuseppe, Ing. Pagnini Luisa, Ing. Bianchini, relativa alla Chiesa di San Sebastiano in Piedipaterno, il cui esito risulta “Agibile con provvedimenti”;

DATO ATTO che, a seguito dello sciame sismico, la struttura muraria della chiesa ha riportato ulteriori danni ai muri perimetrali, in particolare alla facciata principale, tanto da richiedere ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici rilevatori per quanto di competenza;

RICHIAMATA la successiva scheda A-DC n. 005 redatta in data 10.03.2017 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Funz. Giuseppe Berti e Ing. Costantino Giubileo, relativa alla Chiesa di San Sebastiano in Piedipaterno, il cui esito risulta “Agibile con provvedimenti”, ma con l'indicazione dei provvedimenti da adottare, in particolare:

“-Revisione manto di copertura della zona in corrispondenza dell'ingresso”

“-Verifica dello stato di danneggiamento della facciata principale”

RITENUTO necessario, pertanto, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l'incolumità pubblica, interdire l'accesso per i visitatori, gestori e persona alcuna, all'immobile denominato Chiesa di San Sebastiano, sita in Piedipaterno, distinta catastalmente al foglio 15, part. A, sub. 1, di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano, come risulta catastalmente;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

DICHIARA

L'INAGIBILITA' dell'immobile denominato Chiesa di San Sebastiano, sita in Piedipaterno, distinta catastalmente al foglio 15, part. A, sub. 1, categoria E/7, di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano, come risulta catastalmente, sulla scorta della scheda modello A-DC n. 005, relativa alla Chiesa di San Sebastiano, sita in Piedipaterno, redatta in data 10.03.2017 dai tecnici del dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Funz. Giuseppe Berti e Ing. Costantino Giubileo, dalla quale emerge **il giudizio: “Agibile con provvedimenti”**, e nella quale vengono indicati i provvedimenti da adottare, in particolare:

“-Revisione manto di copertura della zona in corrispondenza dell'ingresso”

“-Verifica dello stato di danneggiamento della facciata principale”

ORDINA

Di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato inaccessibile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

DISPONE

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 42 del 25.10.2016;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al parroco Don Roberto Crisogiani della Parrocchia di San Sebastiano;
- All'Arcidiocesi Spoleto Norcia, con sede in Spoleto (PG), Via Aurelio Saffi n. 13;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì ventuno aprile duemiladiciassette.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 24-04-2017